

a.morosi

Da: Per conto di: istituzionale@pec.provincia.va.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Inviato: mercoledì 29 luglio 2020 09:47
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: (Rif: 2020/28831 PROT) TRASMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE 129/2020
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (2,95 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.actalis.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/07/2020 alle ore 09:46:44 (+0200) il messaggio "(Rif: 2020/28831 PROT) TRASMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE 129/2020" è stato inviato da "istituzionale@pec.provincia.va.it" indirizzato a: comunesaronno@secmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200729094644.09606.230.1.60@pec.actalis.it

AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332.252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
indicato nel messaggio di posta elettronica
certificata con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.^{le}
COMUNE DI SARONNO
21047 SARONNO
comunesaronno@secmail.it

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 129/2020.

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 129 del 28 luglio 2020, avente ad oggetto "*Verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo tra la Via Varese e la Via Carso in variante al PGT del Comune di Saronno - Parere*" e l'allegato "A", firmati digitalmente

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegati 2

DECRETO N. 129 DEL 28/07/2020

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO TRA LA VIA VARESE E LA VIA CARSO IN VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO - PARERE

VISTI:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale del 29.05.2020 n. 91, "Attribuzione incarichi dirigenziali e assegnazioni interim per l'area tecnica";
- il Decreto Dirigenziale n. 135 del 27.5.2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4);
- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica;
- il Decreto Dirigenziale del 9.6.2020 n. 95, "Individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali area tecnica (ad eccezione del settore istruzione e formazione professionale) sino al 30.09.2020;
- gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 8 inerente all'approvazione della "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 6.3.2020, n. 9 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione presidenziale dell'11.3.2020 n. 41 di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2020-2022;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2020-2022", viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico "Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale" (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 "Pianificazione territoriale e urbanistica";

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e*

successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi”;

- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: *“sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi”;*
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: *“le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;*
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u”, riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento”, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le comunicazioni del Comune di Saronno:

- la nota acquisita al protocollo in data 2.7.2020 n. 24968 avente ad oggetto “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica – Piano Attuativo tra la Via Varese e la Via Carso in variante al P.G.T. – Messa a disposizione rapporto preliminare;
- la nota acquisita al protocollo in data 2.7.2020 n. 24993 avente ad oggetto “Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica – Piano Attuativo tra la Via Varese e la Via Carso in variante al P.G.T. – Convocazione Conferenza di Verifica”, che convoca la citata conferenza per il prossimo 8 settembre;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 15.06.2013 n. 27, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 9.10.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale “SIVAS” (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro l'1.8.2020 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità precedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 6.7.2020 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 27.7.2020 (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo tra la Via Varese e la Via Carso in variante al PGT del Comune di Saronno;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria compiuta, è emerso che la variante urbanistica di cui si tratta introduce modifiche al Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore, né relativamente al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale";

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 27.7.2020 (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo tra la Via Varese e la Via Carso in variante al PGT del Comune di Saronno;
2. DI NON RITENERE necessario proporre all'Autorità competente l'avvio di un processo di Valutazione Ambientale Strategica per la variante relativa al PA in oggetto, fermo restando la necessità da parte del Comune di approfondire le potenziali criticità riguardanti il sistema della mobilità, così come indicato al paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico.
3. DI SEGNALARE che detta variante - introducendo modifiche al Piano delle Regole, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del "Documento di Piano" non subisce variazioni - non è soggetta a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate;
4. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
5. DI SEGNALARE che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT. Le modalità per la trasmissione in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: <http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;
7. DI DARE ATTO che:

- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente l'1.8.2020 (conferenza di verifica 8.9.2020);
- il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione "Provvedimenti", ex art. 23 del citato decreto;
- quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore, né relativamente al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale".

IL DIRIGENTE
BARNESCHI ROSELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 1



ALLEGATO A



**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL "PIANO
ATTUATIVO TRA LA VIA VARESE E LA VIA CARSO IN VARIANTE AL PGT"**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 - PREMESSA

In data 2/07/2020 il Comune di Saronno ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in variante al PGT vigente, situato tra Via Varese e Via Carso.

2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Il sito in esame è localizzato nella zona nord est della città di Saronno a confine con il comune di Gerenzano. L'area ha un'estensione complessiva di 4.175 mq, a nord è delimitata da un edificio residenziale a sud dalla via Varese (SS 233 - Varesina), a ovest da un'area commerciale in Comune di Gerenzano e ad est da un'area commerciale in Comune di Saronno. L'accessibilità è garantita dalla viabilità principale da Via Varese.

Il contesto in cui si inserisce l'area è caratterizzato da un paesaggio urbano dalla spiccata componente antropica, che restituisce un assetto ecosistemico non di pregio.

La variante propone l'edificazione della superficie con una struttura da destinare all'uso commerciale composto da due blocchi distinti con superficie di 1.100 mq e un area esterna di circa 2.500,00 mq. Sia per l'edificio (da costruire con struttura prefabbricata) che per la parte esterna, si adotterebbero soluzioni sostenibili biocompatibili che si prefiggono di ridurre gli impatti su ambiente, salute e consumo energetico.

In merito alle superfici drenanti e permeabili, la variante agisce nel rispetto dei requisiti prescrittivi del PGT e del regolamento d'igiene.

In fase di progetto si prevederà inoltre un area a verde di mitigazione (piantumazione di alberature ed arbusti autoctoni) al fine di costituire un filtro tra l'area oggetto di trasformazione e l'adiacente viabilità.



Localizzazione intervento

L'area oggetto di modifica si prefigura quale variante al PGT vigente che la classifica quale superficie per *attrezzature esistenti e previste* (carta PdR 02_ stralcio in Fig. 2) destinata in particolare a *verde di progetto* (carta PdS 06_ stralcio Figura 3). Da ciò la variante, identificata dal RP quale variante al solo PdR, è da ritenersi anche variante al PdS.




Fig. 2 Estratto PGT vigente_ PdR 02



Fig. 3 Estratto PGT vigente_ PdS 06

Con particolare riferimento al quadro programmatico e pianificatorio vigente alle diverse scale e ai possibili effetti ambientali della proposta in esame, si riportano alcuni punti salienti del RP che sottolineano la coerenza della variante con i diversi strumenti di scala vasta.

- Rispetto al PGT, la proposta in esame pur configurandosi in variante allo stesso, e in particolare al PdR, è in linea con gli obiettivi generali del PGT vigente in quanto: *"contribuisce a ridisegnare un margine urbano senza consumare nuovo suolo"*, inserisce elementi verdi tra territorio urbanizzato e viabilità circostante, non interferisce con la rete ecologica, non incide negativamente sui flussi di traffico esistenti.
- Non si evidenziano conflitti critici rispetto ai diversi obiettivi tematici del PTR quali: sostenibilità ambientale e risparmio ed efficienza energetica (*"non si rileva il rischio di incrementare emissioni di inquinanti in atmosfera date da attività di lavorazione o dal riscaldamento dei locali. Sono previsti accorgimenti tecnici atti a minimizzare la quantità di inquinanti che possono essere emessi in atmosfera: il progetto prevede l'uso di tecnologie innovative per il contenimento delle emissioni in atmosfera e l'uso dell'energia solare"*), risorse idriche, deterioramento e contaminazione dei suoli (*"la contaminazione del sottosuolo da parte di eventuali inquinanti presenti nelle acque meteoriche di prima pioggia viene evitata dal previsto sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle medesime"*), inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico e luminoso, consumo di suolo. L'espansione prevista, infine, risulterebbe in linea con gli obiettivi territoriali del PTR in quanto: non provoca frammentazione del tessuto rurale, non è interessata da reticoli idrici perturbabili, non si rilevano visuali sensibili dal punto di vista paesaggistico, non incide negativamente sulla viabilità grazie al sistema di accessibilità previsto.
- Per quanto attiene il PPR il RP riporta quanto segue *"l'intervento previsto non incide negativamente su alcun elemento paesistico per il quale il PPR suggerisce la tutela. Nel complesso non pare incidere negativamente nemmeno sulle visuali paesistiche privilegiate. Relativamente agli elementi di degrado presenti sul territorio l'intervento in esame prevede l'edificazione di un edificio per il quale sono state già previste apposite misure di mitigazione atte al mascheramento delle strutture fuori terra (alberature perimetrali), oltre ad accorgimenti architettonici atti ad un migliore inserimento paesistico del fabbricato."*
- Infine, rispetto al PTCP, non emergono elementi di contrasto, non risultano interferenze negative con rete ecologica, paesaggio e mobilità (per quest'ultima tematica si riporta che *"non si prevedono interventi connessi alla viabilità di afflusso o deflusso dall'ambito che possano avere impatti negativi sul consumo di suolo o sui volumi di traffico transitanti attualmente nel comune. La realizzazione della nuova bretella di collegamento contribuirà positivamente al deflusso delle auto nelle ore di maggior traffico veicolare"*).

Il RP propone inoltre un'analisi dei possibili impatti della variante rispetto ad alcuni elementi critici che possono influenzare lo stato ambientale del territorio di riferimento.

- Sistema insediativo. L'intervento prevede l'edificazione di un'area al confine con il polo commerciale esistente mantenendosi in linea con l'urbanizzato già presente sia nella conformazione tipologica, sia nell'orientamento del fabbricato. La ridotta estensione dell'espansione non danneggia l'impianto generale dell'insediamento urbano e non genera commistione con gli ambiti residenziali separati dall'intervento in esame.
- Traffico e mobilità. Si sfrutta una viabilità già esistente che crea connessione tra la statale Varesina e Via Rezia. L'indotto che si verrà a creare dai volumi commerciali di nuova edificazione non avrà grandi ricadute sul valore assoluto ad oggi rilevabile. Sono previsti interventi infrastrutturali per la facilitazione dell'afflusso o deflusso dei mezzi a motore (nuova strada).
- Qualità dell'aria. Non si rilevano problematiche in merito a incrementi emissioni di inquinanti in atmosfera date da attività di lavorazione o dal riscaldamento dei locali. Per le emissioni da traffico veicolare, sono previsti accorgimenti tecnici atti a minimizzare la quantità di inquinanti: masselli contenenti Biossido di Titanio (TiO₂) ad azione fotocatalitica, nelle zone di transito degli automezzi, che alla presenza della luce naturale agiscono come catalizzatori accelerando il naturale processo di ossidazione degli agenti inquinanti trasformandoli in sostanze innocue già presenti in natura.
- Gestione delle acque. L'area di intervento non è interessata da vincoli riguardanti la presenza di pozzi limitrofi né da vincoli riguardanti corsi d'acqua. Si prevede la posa di un impianto disoleatore/dissabbiatore che tratterà le acque meteoriche raccolte dai piazzali di deposito e dalle zone di transito.

- Paesaggio. Data la localizzazione e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'intervento, non si ravvisano interferenze negative né con gli elementi rilevanti dal punto di vista architettonico presenti nel tessuto edificato, né con le componenti portanti del paesaggio extraurbano.
- Rifiuti. L'area oggetto di intervento non andrà ad intaccare con i suoi consumi il bilancio generale e globale.
- Energia. L'edificazione sarà basata sui principi del costruire sostenibile: si riducono i consumi e la pressione ambientale che l'edificio esercita sul territorio.
- Suolo e sottosuolo. Non si segnalano contaminazione dei suoli che inducano ad attivare interventi di bonifica. Dal punto di vista geologico la situazione del terreno da edificare non sembra mostrare particolari problematiche. Per quanto concerne i livelli di impermeabilizzazione l'intervento rispetta quanto disposto dal regolamento di igiene .

Il RP si conclude con la sostenibilità ambientale della proposta.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

Dall'analisi della documentazione si è potuto dedurre che, la proposta di variante ha una dimensione perlopiù locale, e non incide sulla maggior parte degli elementi d'area vasta. Tuttavia, con riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07 in relazione al punto 1 dei criteri regionali, si ravvisa una possibile influenza del progetto sulla viabilità di scala vasta e in particolare sulla rete viabilistica individuata dal PTCP.

Da ciò, discostandosi in parte da quanto espresso dal RP che non rileva criticità sulla mobilità, si osserva che la realizzazione di una media struttura di vendita prevista dalla variante genererà un incremento del traffico veicolare, con possibili ricadute anche sugli itinerari classificati dal PTCP (rif. fig. 4).



Fig. 4 Estratto PTCP Provincia di Varese - Mobilità e reti

Le considerazioni di carattere generale proposte dal RP sul traffico, non ravvisano particolari elementi di criticità, in particolare si dichiara quanto segue:

"Preso atto di tali dati nonché del traffico valutato e rilevato che interessa l'area determinata dei mezzi a servizio delle attività già in essere e sopra ricordate si evidenzia come l'incremento del traffico indotto dalla nuova struttura sia contenuto in una percentuale che non determina una criticità per la viabilità esistente. Come anzidetto appare opportuno ricordare che l'attività in oggetto si configura come nuova attività all'interno del territorio di Saronno di conseguenza il carico globale di traffico sulla viabilità comunale subirà, una lieve variazione senza però grande incidenza. La nuova viabilità che interesserà la nuova costruzione agevolerà quanto già esistente. Un ingresso attraverso il nuovo asse viario non indurrà nessun forte aggravio di traffico sulla Via Varese / via Clerici."(pag. 21 RP)

Nonostante il RP non indichi particolare criticità, si ritiene che sarà necessario, nelle fasi successive della proposta di variante, verificare la sostenibilità viabilistica con uno studio degli effetti indotti dalla variante sul traffico, utilizzando per la struttura di vendita i coefficienti indicati dal punto 5 dell'allegato 1 della DGR 20 dicembre 2013 - n. X/1193 e verificando la capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti nell'area lungo la rete stradale individuata dal PTCP.

Si ricorda inoltre che secondo quanto indicato nel PTCP, i Comuni hanno l'onere di garantire la funzionalità della rete, attraverso il controllo dell'urbanizzazione del territorio, disciplinando la localizzazione degli insediamenti commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree residenziali o produttive, al fine di garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità ai servizi e percorribilità delle strade, valutando, quindi, anche se l'incremento dei veicoli sulla rete possa provocare interferenze potenzialmente pericolose, ad esempio nelle zone di intersezione e nei punti di attraversamento pedonale.

Per quanto attiene la realizzazione della bretella di collegamento tra via Carso e via Varese (indicata nel RP). Per quanto è possibile desumere dagli elaborati consultati, la nuova strada si trova in parte nel territorio di Gerenzano. Si evidenzia che l'immissione della nuova strada comunale avviene in corrispondenza della rotonda che è parte della rete stradale provinciale ed è perciò soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte di Provincia di Varese.

Infine si osserva che l'intervento in variante si colloca in prossimità del confine comunale ed è in adiacenza alla strada "varesina", che nel territorio di Gerenzano risulta urbana, mentre in quello di Saronno risulta extraurbana (esterna al centro abitato). Date le caratteristiche di omogeneità dal punto di vista dell'urbanizzato del territorio attraversato dalla strada, si consiglia di valutare una diversa perimetrazione del centro abitato di Saronno, al fine di uniformare la classificazione di detto tracciato stradale.

Per quanto riguarda le *caratteristiche degli effetti e delle aree interessate*, si condividono le valutazioni espresse dal Rapporto Preliminare per cui il progetto, che interessa un'area interna al tessuto urbano consolidato, non determina effetti significativi sull'ambiente secondo quanto definito al **punto 2 dei criteri regionali** (Allegato II della DCR n. 351/2007). La Variante in argomento, inoltre, non si configura come consumo di suolo libero (superficie agricola o naturale), essa ricade infatti su un suolo inerbato libero da edificazione inferiore a 5.000mq: date le caratteristiche dimensionali e la sua localizzazione, detta superficie è da considerarsi *urbanizzata*¹.

Riguardo a tale aspetto tuttavia, va sottolineato che il comune di Saronno ha un indice di urbanizzazione elevato (70%) e le aree verdi entro il territorio urbanizzato sono appena il 2%: da ciò il loro mantenimento sarebbe un fattore positivo; si consideri anche che il DdP, colloca l'area entro *l'ambito unitario 2_ quadrante dell' espansione ovest*, per cui vengono indicate (entro la Relazione di Piano a pag. 76) alcune indicazioni circa la necessità di valorizzare gli ambiti a verde anche se di carattere residuale o frammentario.

Con riferimento agli altri aspetti analizzati anche dal RP di cui si condividono le conclusioni, si osserva quanto segue:

Aspetto paesaggistico: con particolare riferimento alla percezione delle opere (cfr. art. 65-68 delle NdA del PTCP), si condivide con il RP che non vi sia incidenza sul paesaggio circostante tale da determinare criticità. Si osserva inoltre che l'area oggetto di variante non ricade in specifica tutela.

Rete ecologica: si rileva che la variante s'inserisce in un contesto urbano al di fuori delle reti ecologiche definite dagli strumenti di pianificazione sovraordinata non comportando ricadute rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della rete stessa.

Risorse idriche (rif. artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP), non si rilevano criticità relativamente alla variante in oggetto. Dovranno comunque essere attuate tutte le possibili misure volte al risparmio idrico.

Recapito dei reflui: Il territorio del comune di Saronno ricade all'interno dell'agglomerato AG01203401_Caronno Pertusella, servito dall'impianto DP01203401_Caronno Pertusella, con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE e 113.411 AE trattati.

A pag.58 del RP si riporta quanto segue: *"L'intervento non prevede strutture o attività che possano interferire con i cicli delle acque superficiali o sotterranee né dal punto di vista del prelievo di risorse idriche, né da quello della contaminazione da inquinanti, se si eccettuano le attività periodiche di lavaggio dei piazzali e dell'edificio che, comunque, non richiederanno quantità di risorsa tali da far presumere una criticità per il sistema di approvvigionamento attuale. La contaminazione delle acque sotterranee e meteoriche da parte di eventuali inquinanti presenti nelle acque meteoriche e di prima pioggia o di lavaggio viene evitata dal previsto sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle medesime. Si prevede infatti la posa di un impianto disoleatore/dissabbiatore che tratterà le acque raccolte dai piazzali di deposito e dalle zone di transito*

¹ (rif. par. 4.2 punto d) dei criteri - la superficie urbanizzata viene così definita: "le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con perimetro contiguo alle superfici di cui alle lettere precedenti, di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti.")

svolgendo, durante il corso delle precipitazioni meteoriche, un trattamento continuo delle acque stesse che transitando nell'impianto si libereranno, con azione immediata e continua, di fanghi (sabbie e terricci) e di oli minerali/idrocarburi."

Con riferimento al sistema di raccolta, trattamento e smaltimento previsto, si segnala che l'attività non risulta soggetta al R.R. 4/2006, quindi non sono da prevedere presidi per la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia; inoltre, come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Valgono infine le seguenti prescrizioni:

- 1) gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. n. 6/2019;
- 2) tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n. 7/2017 aggiornato con R.R. n. 8/2019.

5 - NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che detta Variante - introduce modifiche al Piano delle Regole e conseguentemente al PdS, non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 e in relazione alle quali il quadro previsionale e strategico del Documento di Piano non subisce variazioni - da ciò non è soggetta a valutazione di compatibilità con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di VAS in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate.

Con l'occasione si fa presente che la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale, relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione della variante al PGT (referente Dott. Marco Parma, telefono 0332.252834).

Si ricorda, infine, che la Variante dovrà essere corredata anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6" (che costituisce il nuovo schema di asseverazione in sostituzione dell'ex "Allegato 15"), che con essa andrà adottato e approvato.

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria ha evidenziato come la variante proposta al comune di Saronno non presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS, fermo restando la necessità di approfondire alcune potenziali criticità riguardanti il sistema della mobilità, così come indicato al paragrafo 4.

Varese, 27/07/2020


IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Samuela Farina



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lorenza Toson





Il Responsabile del Settore Territorio dell'Area Tecnica, Dott.ssa Lorenza Toson, attesta ai sensi degli artt. 22, "*Copie informatiche di documenti analogici*" e seguenti del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che la presente copia informatica, che consta di 7 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.